

Tariffe giudiziarie

Legge 8 luglio 1980, n. 319

(in Gazz. Uff., 15 luglio 1980, n. 192).

Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria (1) (2).

(1) Vedi il d.p.r. 14 novembre 1983, n. 820.

(2) (2) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggesi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.

Preambolo
(Omissis).

Art. 1. Classificazione dei compensi.

I compensi dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia penale e civile si distinguono in onorari e indennità. Gli onorari sono fissi, variabili o commisurati al tempo.

Art. 2. Onorari fissi e variabili.

La misura degli onorari fissi e di quelli variabili è stabilita con tabelle redatte con riferimento alle tariffe professionali, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate dalla natura pubblicistica dell'incarico e approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del tesoro. Per la determinazione degli onorari variabili, il giudice deve tenere conto delle difficoltà dell'indagine e della completezza e del pregio della prestazione fornita. Se l'autorità giudiziaria dichiara, con provvedimento motivato, l'urgenza dell'adempimento fissando un termine inferiore a quello ordinariamente ritenuto necessario, gli onorari fissi e quelli variabili possono essere aumentati fino al venti per cento.

Art. 3. Applicazione analogica degli onorari fissi e variabili

Gli onorari fissi e quelli variabili si applicano anche per le prestazioni analoghe a quelle espressamente previste nelle tabelle.

Art. 4. Onorari commisurati al tempo.

Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacanze. La vacanza è di due ore. L'onorario per la prima vacanza è di L. 10.000 (1) e per ciascuna delle successive è di L. 5.000 (1). L'onorario per la vacanza può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni. L'onorario per la vacanza non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente. Il giudice non può liquidare più di quattro vacanze al giorno per ciascun incarico. Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacanze. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacanze da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che

siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.

(1) rideterminati nella misura di L. 24.732 per la prima vacanza e di L. 13.740 per ciascuna delle vacanze successive ai sensi del Decreto Ministeriale 5 dicembre 1997 (in Gazz. Uff., 14 febbraio, n. 37). - Adeguamento della misura degli onorari a vacanza spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori.

Art. 5. Aumento degli onorari.

Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati fino al doppio.

Art. 6. Incarichi collegiali.

Quando l'incarico è stato commesso collegialmente a più periti, consulenti tecnici, interpreti o traduttori, il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante ad un solo perito o consulente tecnico aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti il collegio, salvo che l'autorità giudiziaria abbia disposto che ognuno degli incaricati dovesse svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.

Art. 7. Spese.

I periti, i consulenti tecnici e i traduttori devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico ed allegare la corrispondente documentazione. Il giudice accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie. Ove i periti e i consulenti tecnici siano stati autorizzati dal giudice ad avvalersi dell'ausilio di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti per l'incarico, la relativa spesa è determinata gradatamente, secondo i criteri stabiliti nella presente legge alla stregua delle tariffe vigenti o degli usi locali. Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico dell'ausiliare hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato al perito o consulente tecnico, il giudice conferisce allo stesso specifico incarico.

Art. 8. Durata dell'incarico.

Qualora l'attività demandata al perito, al consulente tecnico, al traduttore o all'interprete non sia completata entro il termine originariamente stabilito ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e allo stesso non imputabili, la determinazione delle vacanze è fatta senza tener conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli onorari sono ridotti di un quarto. Sono in ogni caso applicabili le sanzioni previste nel codice di procedura penale e nel codice di procedura civile.

Art. 9. Indennità.

Al perito, al consulente tecnico, all'interprete e al traduttore che per l'esecuzione dell'incarico debba trasferirsi fuori della propria residenza si applica la legge 26 luglio 1978, n. 417, equiparando il perito, consulente tecnico, interprete e traduttore fornito di titolo di studio universitario o equivalente al dirigente superiore, e tutti gli altri al primo dirigente. È fatta salva la maggiore indennità eventualmente spettante al perito, consulente, traduttore ed interprete che sia dipendente pubblico. Le spese di viaggio, anche in mancanza della relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe dei mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, esclusi quelli aerei. Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari di trasporto sono rimborsate solo se preventivamente autorizzate dall'autorità giudiziaria e documentate.

Articolo 10

Art. 10. Adeguamento periodico degli onorari.

Ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà essere adeguata la misura degli onorari di cui agli articoli 2 e 4 in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nel triennio precedente.

Art. 11. Liquidazione dei compensi ed opposizione.

La liquidazione dei compensi al perito, al consulente tecnico, all'interprete e al traduttore è fatta con decreto motivato del giudice o del pubblico ministero che lo ha nominato. La liquidazione è comunicata al perito, al consulente tecnico, all'interprete, al traduttore ed alle parti. Nel procedimento penale la comunicazione avviene mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria; il decreto di liquidazione emesso dal pretore è altresì trasmesso in copia al procuratore della Repubblica. Nei procedimenti civili il decreto di liquidazione costituisce titolo provvisoriamente esecutivo nei confronti della parte a carico della quale è posto il pagamento. Avverso il decreto di liquidazione il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore, il pubblico ministero e le parti private

interessate possono proporre ricorso entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione davanti al tribunale o alla corte d'appello alla quale appartiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il pubblico ministero ovvero nel cui circondario ha sede il pretore che ha emesso il decreto. Il procedimento è regolato dall'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794. Il tribunale o la corte su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può con ordinanza non impugnabile sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto. Il tribunale o la corte può chiedere, al giudice o al pubblico ministero che ha provveduto alla liquidazione o all'ufficio giudiziario ove si trovino, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione, eccettuati quelli coperti dal segreto istruttorio.

Articolo 12

Art. 12. Determinazione provvisoria degli onorari.

Fino a che non siano emanati i decreti previsti dall'articolo 2 gli onorari per periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori saranno determinati in base alle vacanze di cui all'articolo 4.

Art. 13. Abrogazioni.

È abrogata la legge 1° dicembre 1956, n. 1426; sono altresì abrogati l'articolo 23 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, contenente disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, l'articolo 24 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, contenente disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 14. Onere finanziario.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 5.742.000.000 per l'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento <<Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario>>. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Tablette contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale, in attuazione dell'art. 2 della legge 8 luglio 1980, n. 319

Art. 1

Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia: se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacanze.

Art. 2

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a L. 10.000.000 dal 2,97 al 5,954%;
da L. 10.000.001 < fino a L. 20.000.000 dal 2,38 al 4,76%; da L. 20.000.001 e fino a L. 50.000.000 dall'1,78 al 3,57%; da L. 50.000.001 e fino a L. 100.000.000 dall'1,49 al 2,97%; da L. 100.000.001 e fino a L. 200.000.000 dall'1,19 al 2,38%; da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,59 all'1,19%; da L. 500.000.001 fino e non oltre L. 1.000.000.000 dallo 0,3 allo 0,6%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centosettantottomila.

Art. 3

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonché relativi a beni mobili in genere, spetta al perito o al

consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo precedente e ridotto alla metà. E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centosettantottomila.

Art. 4

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profitti e perdite spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolata per scaglioni:

A) *Sul totale delle attività:*

fino a L. 100.000.000 dallo 0,24 allo 0,48%;
da L. 100.000.001 e fino a L. 200.000.000 dallo 0,089 allo 0,178%; da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,059 allo 0,119%; da L. 500.000.001 e fino a L. 1.000.000.000 dallo 0,03 allo 0,064%; da L. 1.000.000.001 e fino a L. 2.000.000.000 dallo 0,0149 allo 0,0298%; da L. 2.000.000.001 fino e non oltre L. 5.000.000.000 dallo 0,0059 allo 0,0119%.

B) *Sul totale dei ricevi lordi:*

Fino a L. 500.000.000 dallo 0,59 all'1,19%;
da L. 500.000.001 e fino a L. 1.000.000.000 dallo 0,3 allo 0,6%; da L. 1.000.000.001 e fino a L. 2.000.000.000 dallo 0,119 allo 0,238%; da L. 2.000.000.001 fino e non oltre L. 10.000.000.000 dallo 0,059 allo 0,119%.

I suddetti onorari sono ridotti alla metà se la formazione del bilancio riguarda la società, enti o imprese che non svolgono alcuna attività commerciale ed industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali; tale disposizione non si applica agli enti pubblici. E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centosettantottomila.

Art. 5

Salvo quanto previsto nell'articolo precedente per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire centosettantottomila a lire unmilionecentonovantamila.

Art. 6

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolata per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma ammessa:

fino a L. 6.000.000 dal 2,97 al 5,95%;
da L. 6.000.001 e fino a L. 10.000.000 dal 2,38 al 4,76%; da L. 10.000.001 e fino a L. 20.000.000 dal 2,08 al 4,16%; da L. 20.000.001 e fino a L. 50.000.000 dall'1,78 al 3,57%; da L. 50.000.001 e fino a L. 100.000.000 dall'1,19 al 2,38%; da L. 100.000.001 e fino a L. 200.000.000 dallo 0,89 all'1,78%; da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,446 allo 0,892%; da L. 500.000.001 fino e non oltre L. 1.000.000.000 dallo 0,149 allo 0,298%.

In ogni caso è dovuto un compenso non inferiore a lire centosettantottomila. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolata per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma liquidata:

fino a L. 6.000.000 dal 2,08 al 4,16%; da L. 6.000.001 e fino a L. 10.000.000 dall'1,78 al 3,57%; da L. 10.000.001 e fino a L. 30.000.000 dallo 0,89 all'1,78%; da L. 30.000.001 e fino a L. 60.000.000 dallo 0,446 allo 0,892%; da L. 60.000.001 e fino a L. 100.000.000 dallo 0,3 allo 0,6%; da L. 100.000.001 fino e non oltre L. 2.000.000.000 dalla 0,149 allo 0,298%.

In ogni caso è dovuto un compenso non inferiore a lire centosettantottomila.

Art. 7

Per la perizia o la consulenza tecnica espletata con metodo attuariale in materia di ricostruzione di posizioni retributive o previdenziali, di prestiti, di nude proprietà e usufrutti, di ammortamenti finanziari, di adeguamento al costo della vita e rivalutazione monetaria, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire centosettantottomila a lire cinquecentonovantacinquemila. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di basi tecniche di gestioni previdenziali e assistenziali, di riserve matematiche individuali e valori di riscatto di anzianità pregressa ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire duecentotrentottomila a lire settecentoquattordicimila.

Art. 8

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di stato di equilibrio tecnico finanziario di gestioni previdenziali e assistenziali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolata per scaglioni sull'ammontare delle entrate, effettive o presunte, dell'anno cui si riferisce la valutazione:

fino a L. 200.000.000 dallo 0,42 allo 0,83%; da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,24 allo 0,48%; da L. 500.000.001 e fino a L. 1.000.000.000 dallo 0,18 allo 0,36%; da L. 1.000.000.001 e fino a L. 10.000.000.000 dallo 0,024 allo 0,048%; da L. 10.000.000.001 fino e non oltre L. 50.000.000.000 dallo 0,0059 allo 0,0119%.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centosettantottomila. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di analisi tecniche sui bilanci consuntivi o preventivi di enti previdenziali, assicurativi o finanziari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolata per scaglioni:

fino a L. 200.000.000 dallo 0,208 allo 0,416%; da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,089 allo 0,178%; da L. 500.000.001 e fino a L. 1.000.000.000 dallo 0,03 allo 0,06%; da L. 1.000.000.001 e fino a L. 10.000.000.000 dallo 0,0089 allo 0,0178%; da L. 10.000.000.001 fino e non oltre L. 100.000.000.000 dallo 0,00149 allo 0,003%.

Qualora l'analisi di cui al comma precedente riguardi più di un bilancio, il compenso complessivo è costituito dalla somma dell'onorario relativo al bilancio più recente e da quella spettante per ciascun bilancio precedente ridotto alla metà.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centosettantottomila.

Art. 9

Per la perizia a la consulenza tecnica in materia di opere di pittura, scultura e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire centodiciannovemila a lire cinquecentonovantacinquemila per il primo reperto. Quando l'indagine ha ad oggetto più reperti l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi.

Art. 10

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di retribuzioni o di contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali e ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire centosettantottomila a lire settecentoquattordicimila.

Art. 11

per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti,

ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a L. 10.000.000 dal 4,16 all'8,33%; da L. 10.000.001 e fino a L. 20.000.000 dal 2,97 al 5,95%; da L. 20.000.001 e fino a L. 50.000.000 dal 2,38 al 4,76%; da L. 50.000.001 e fino a L. 100.000.000 dall'1,78 al 3,57%; da L. 100.000.001 e fino a L. 200.000.000 dall'1,19 al 2,38%; da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,59 all'1,19%; da L. 500.000.001 fino e non oltre L. 1.000.000.000 dallo 0,149 allo 0,298%. E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centosettantottomila.

Art. 12

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di lire centosettantottomila ad un massimo di lire unmilionecentonovantamila. Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazioni, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di lire centosettantottomila ad un massimo di lire unmilionecentonovantamila.

Art. 13

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato: fino a L. 10.000.000 dal 0,65 all'1,31%; da L. 10.000.001 e fino a L. 20.000.000 dal 0,59 all'1,19%; da L. 20.000.001 e fino a L. 50.000.000 dal 0,53 all'1,07%; da L. 50.000.001 e fino a L. 100.000.000 dall'0,36 allo 0,71%; da L. 100.000.001 e fino a L. 200.000.000 dallo 0,24 allo 0,48%; da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,18 allo 0,36%; da L. 500.000.001 fino e non oltre L. 1.000.000.000 dallo 0,03 allo 0,06%. Nel caso di stima sommaria spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi del comma precedente e ridotto alla metà; nel caso di semplice giudizio di stima lo stesso è ridotto di due terzi. E' in ogni caso dovuta un compenso non inferiore a lire centosettantottomila.

Art. 14

Per la perizia o la consulenza in materia di cave e miniere, minerali, sostanze solide, liquide e gassose spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato: Fino a L. 10.000.000 dallo 0,89 all'1,78%; da L. 10.000.001 e fino a L. 20.000.000 dallo 0,59 all'1,19%; da L. 20.000.001 e fino a L. 50.000.000 dallo 0,3 allo 0,6%; da L. 50.000.001 e fino a L. 100.000.000 dallo 0,18 allo 0,36%; da L. 100.000.001 e fino a L. 200.000.000 dallo 0,119 allo 0,238%; da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,059 allo 0,119%; da L. 500.000.001 fino e non oltre L. 1.000.000.000 dallo 0,03 allo 0,06%. E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centasettantottomila.

Art. 15 .

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione, riparazione e trasformazione di aerei, navi e imbarcazioni e in quella di salvataggio e recuperi spetta al

perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'art. 11 e ridotto alla metà. In materia di valutazione di danni l'onorario come innanzi determinato è ulteriormente ridotto alla metà. E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centodiciannovemila.

Art. 16

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di funzioni contabili amministrative di case o beni rustici, di curatele di aziende agrarie, di equo canone, di fitto di fondi urbani e rustici, di redazione di stima dei danni da incendio e grandine, di tabelle millesimali e riparto di spese condominiali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di lire centosettantottomila ad un massimo di lire unmilionecentonovantamila.

Art. 17

Per la consulenza tecnica di infortunistica del traffico e della circolazione spetta al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni: fino a L. 500.000 dal 4,76 al 9,52%; da L. 500.001 e fino a L. 1.000.000 dai 3,57 al 7,14%; da L. 1.000.001 e fino a L. 5.000.000 dal 2,38 al 4,76%; da L. 5.000.001 e fino a L. 50.000.000 dallo 0,89 all'1,78%; da L. 50.000.001 fino e non oltre L. 100.000.000 dallo 0,59 all'1,19%. E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire quarantottomila. Il valore è determinato in base all'entità del danno cagionato alla cosa. Nel caso di più cose danneggiate si ha riguardo al danno di maggiore entità. Per la perizia nella materia di cui al primo comma l'onorario è commisurato al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico ed è determinato in base alle vacanze.

Art. 18

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di esplosivi, di armi, di proiettili, di bossoli e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire cinquantanovemila a lire centosettantottomila per il primo reperto. Se il reperto è costituito da un'arma in esso sono compresi i proiettili e i bossoli. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di balistica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire centodiciannovemila a lire quattrocentosettantaseimila per il primo reperto. Quando l'indagine di cui al primo e al terzo comma ha ad oggetto più reperti l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi.

Art. 19

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di geomorfologia applicata, idrogeologia, geologia applicata e stabilità dei pendii spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di lire duecentonovantasettemila ad un massimo di lire cinquemilionevecentocinquantamila.

Art. 20 omissis

Art. 21 omissis

Art. 22 omissis

Art. 23 omissis

Art. 24 omissis

Art. 25

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto diagnosi su materiale biologico o su tracce biologiche ovvero indagini biologiche o valutazioni sui risultati di indagini di laboratorio su tracce biologiche spetta al perito o al consulente tecnico un onoraria da lire trentaseimila a lire trecentocinquantesette. Qualora i reperti o i marcatori sottoposti ad esame sono più di uno l'onorario spettante per ciascuno di essi, successivo al primo, e ridotto alla metà.

Art. 26

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti diagnostici su animali, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito o al consulente tecnico i seguenti onorari, non cumulabili fra loro:

visita clinica: L. 24.000; esame necroscopico L. 83.000

Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito o al consulente tecnico, per le medesime operazioni, un onorario:

per visita clinica: da L. 59.000 a L. 178.000; per esame necroscopico: da L. 119.000 a L. 357.000

Nel caso di malattie infettive, epidemiche o endemiche, che abbiano interessato più capi facenti parte di un gregge o di una mandria o di un allevamento gli onorari di cui ai precedenti commi sono raddoppiati.

Art. 27

Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti non biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire cinquantanovemila a lire centosettantottomila a campione per la ricerca qualitativa di una sostanza, da lire ottantatremila a lire duecentotrentottomila a campione per la ricerca quantitativa. Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire ottantatremila a lire duecentotrentottomila per l'analisi qualitativa di ciascuna sostanza, da lire cinquantanovemila a lire centosettantottomila per l'analisi quantitativa. Quando le sostanze o i campioni sottoposti ad esame sono più di uno l'onorario spettante per ogni sostanza o campione successivo al primo e ridotto alla metà.

Art. 28

Per la perizia o la consulenza tecnica chimicotossicologica avente ad oggetto la ricerca quantitativa o qualitativa completa generale incognita delle sostanze inorganiche, organiche volatili e organiche non volatili nonché di agenti patogeni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire cinquantanovemila a lire centosettantottomila. Per la perizia o la consulenza ecotossicologica volta ad accertare le alterazioni e le impurità di qualsiasi sostanza o ad identificare gli agenti patogeni infettati, infestati ed inquinanti, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire cinquantanovemila a lire cinquecentomila. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inquinamento acustico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire cinquantanovemila a lire cinquecentonovantacinquemila.

Art. 29

Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, dell'esame degli atti processuali, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti.